

Sequestro - sequestro giudiziario - custodia delle cose sequestrate - legittimazione del custode - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024 (Rv. 670795-01)

Esecuzione forzata - immobiliare - Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell'immobile locato - Posizione processuale del custode - Legittimazione meramente rappresentativa - Sussistenza - Conseguenze.

In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquisito la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentativo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024 (Rv. 670795-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_492, Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Proc_Civ_art_559